|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Parafarmacia** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere **obbligatoriamente** presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (articolo 5 del D.L. 04/07/2006, n. 223):   * **farmaci da banco** * **integratori alimentari** * **prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)** * **prodotti cosmetici** * **articoli sanitari e per l’alimentazione** * **prodotti per l'infanzia e per l'igiene.**   Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti **deve essere attivato** all’interno di un **esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita.**  **Requisiti professionali** -La vendita all'interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all'**esercizio della professione** ed **iscritti al relativo ordine**.  **Requisiti oggettivi di reparto -** Oltre ai requisiti oggettivi generali previsti per la tipologia di esercizio inglobante il servizio, il reparto della parafarmacia deve:  **1.** avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.  **2.** essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.  **3.** essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie.  L’attivazione di un reparto su una superficie di vendita aggiuntiva a quella già comunicata o autorizzata resta soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali di settore.  Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita e deve rispondere ai principi e alle linee guida di **buona pratica di distribuzione dei medicinali** [(Decreto Ministeriale 06/07/1999).](https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=1d448055-313d-4ae2-95a5-f0f58232c359&groupId=10793) Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 108 del [Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;219).  **Modalità di svolgimento dell’attività**  **Per svolgere l'attività è necessario presentare, tramite SUAP, la comunicazione indirizzata al Ministero della Salute, alla Regione Lombardia (Direzione Generale Sanità), all'ATS e al SUAP** [(Deliberazione della Giunta Regionale 04/10/2006, n. 8/3271).](http://www.consultazioniburl.servizirl.it/pdf/2006/03412.pdf#Page=2)  **L'elenco dei farmaci vendibili, indicati dall’articolo 8, comma 10, lettera “c” della L.n. 537/93, è**  **pubblicato** [**all'Allegato A del Decreto Ministeriale 15/11/2012.**](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=44509)  La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di seguito indicati, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.  Il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale nell’esercizio della sua funzione.  Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci.  I farmaci vendibili negli esercizi commerciali non possono essere soggetti ad operazioni di fidelizzazione dei clienti (accumulo punti tramite tessera personale per acquisizione premi; ulteriori sconti sui prodotti e/o quant’altro).  **Presentazione pratica**  ***L’avvio, trasferimento o ampliamento*** dell’attività di vendita al dettaglio in Parafarmacia, è soggetto alla presentazione di **SCIA, SCIA Unica o SCIA Condizionata**, da compilare e inoltrare mediante lo sportello telematico [[**Impresainungiorno.gov.it**](https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=L581)](http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=B137)  Ad accesso avvenuto, procedere selezionando: **Commercio (Ateco da 45 a 47) + Commercio medicinali e farmaci + Parafarmacia;** digitare conferma**;** a seguire premere **Avvio, gestione, cessazione attività +** Aprire l'attività di dispensazione farmaci da banco, di automedicazione e prodotti non soggetti a prescrizione medica **+** [**Nuova apertura attività di commercio di prodotti fitosanitari**](https://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e1s7).  **Trattandosi di SCIA Unica, con contestuale comunicazione a diversi Enti è possibile selezionare anche:**   |  | | --- | | **Richiesta installazione in caso di attività che preveda insegna di esercizio esterna** | | [**Presentazione della scia sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del regolamento ce n. 852/2004**](https://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e1s7) | | **Comunicazione di vendita di prodotti a base alcolica.** [**(link)**](CF25%20Vendita%20di%20alcolici.docx) | | [**Comunicazione all'ATS**](https://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e1s7) | | [**Comunicazione all'agenzia italiana del farmaco**](https://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e1s7) | | **Comunicazione Regione Lombardia direzione generale Sanità** | | [**Comunicazione al ministero della salute - direzione generale**](https://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e1s7) |   ***Variazioni attività -*** La stessa procedura, da inoltrare mediante lo sportello telematico, si applica per le comunicazioni inerenti:  **Subingresso – Richiedere l’orario di apertura in deroga a quanto disposto – Trasferire la sede dell’attività all’interno del territorio comunale –** **Comunicare l’affido in gestione di reparto** – **Comunicare il subaffido in gestione di reparto – Comunicare la cessazione dell’affido in gestione di reparto – Comunicare variazioni strutturali (locali, impianti, ciclo produttivo, settore merceologico, modifica automezzi trasporto) – Variazione preposto – Variazione soggetti (denominazione, sede legale, modifiche societarie e titolarietà dei requisiti solo in caso di variazioni societarie)**  ***Cessazione o sospensione attività -*** Analoga procedura delle variazioni si applica anche per le comunicazioni di **cessazione -** [**sospensione**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\3%20Procedimenti\2%20Settore%20Commercio%20fisso\Definizioni\Subingresso%20e%20sospensione%20attività.pdf) **breve dell'attività (max 30 giorni) – Chiusura per ferie – Sospendere l’attività oltre 30 giorni – Riprendere l’attività**.  Le comunicazioni inerenti alla cessazione dell’attività devono essere comunicate, entro sette giorni dall’evento.  [**Allegati**](Definizioni/14%20CF%20Allegati.docx)- Si riporta l’elenco di allegati da aggiungere alla SCIA Unica e altri correlati alla Pubblicità, Occupazione suolo pubblico, TARI.  **[Oneri istruttori](Definizioni/20%20CF%20Tariffe%20commercio%20fisso.docx)**  **Il mancato versamento degli oneri istruttori rende irricevibile la SCIA o istanza inoltrata.**  [**Tempistica**](Definizioni/19%20CF%20Tempistica.pdf)    [**Codici ATECO**](../../ATECO/Ateco%20Commercio.xlsx)  **(vedi commercio da 45 a 47 compreso)**  [**Normativa di riferimento**](../Definizioni/Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 2^**](../../TUR/Parte%202%5e.pdf) - Commercio in sede fissa.  **Note:** | | |